

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 652 del 07 maggio 2013

Contributo regionale "Buono-Libri e supporti alla didattica alternativi". Criteri e modalità di concessione (Bando). Anno Scolastico-Formativo 2013-2014. [Legge 23/12/1998, n. 448 (articolo 27)].

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:

Viene approvato il bando per la concessione del contributo in oggetto, diretto alla copertura parziale della spesa per l'acquisto dei libri di testo, in favore delle famiglie aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad € 10.632,94.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'articolo 27 della L. 448/1998 prevede un contributo regionale con risorse statali (c.d. "Buono-Libri"), per la copertura totale o parziale delle spese che le famiglie del Veneto sosterranno per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche, statali e non statali, secondarie di I e II grado.

Per stimolare gli attori, pubblici e privati, del sistema di istruzione e formazione, ad elaborare azioni innovative che consentano di ridurre i costi dei testi scolastici nell'interesse delle famiglie più bisognose, si ritiene opportuno destinare il contributo in questione per l'acquisto dei libri di testo con le seguenti innovazioni ed estensioni:

- a) l'acquisto può essere effettuato sia in forma individuale, sia tramite forme di azioni collettive;
- b) può riguardare sia libri di testo, sia ogni altro tipo di elaborato didattico (ad esempio: dispense, ricerche, programmi costruiti specificamente), scelti dalla scuola, sia ausili indispensabili alla didattica (ad esempio: audio-libri per non vedenti);
- c) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere predisposti da qualsiasi tipo di soggetto pubblico o privato, compresi i docenti;
- d) i libri, gli elaborati e gli ausili di cui alla precedente lettera b) possono essere sia in formato cartaceo, sia in formato digitale, sia in ogni altro tipo di formato.

Per quanto riguarda la tipologia delle Istituzioni, in base alla circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) n. 24/99 del 23/09/1999 ed all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato innanzitutto alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione. Inoltre, in base ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (articolo 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (articolo 34 Cost.), il contributo può essere concesso anche alle famiglie degli studenti (sempre residenti nel territorio regionale) frequentanti Istituzioni scolastiche non paritarie, secondarie di I e II grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263), in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

In riferimento al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate alla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, sono stati trattati in modo uguale agli Istituti scolastici secondari di II grado, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguata al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti (sempre residenti nel Veneto) frequentanti i 3 anni citati, perché sono quelli ricompresi, a decorrere dall'anno 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione. Più precisamente, il contributo può essere concesso solo agli studenti frequentanti i tre anni delle Istituzioni formative, qualora sostengano la spesa dei libri di testo.

Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320, beneficiari del contributo sono i nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad € 10.632,94.

I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, per l'anno scolastico 2013-2014, sono esposti nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento.

Il procedimento si svolge in modo informatizzato, come negli ultimi anni.

Con Decreto del Dirigente regionale dell'Istruzione verrà determinata la percentuale di copertura della spesa spettante ai beneficiari, che sarà uguale per tutti e calcolata in base alla proporzione tra la spesa complessiva comunicata dai Comuni e le risorse disponibili, e sarà approvato il Piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni. Tale Piano sarà poi trasmesso al Ministero dell'Interno.

Come per gli esercizi precedenti, con il Piano regionale di riparto delle risorse tra i Comuni sarà chiesto allo Stato di trasferire le risorse direttamente ai Comuni.

In conformità alle direttive impartite con D.G.R. n. 1260 del 07/06/2005 e D.G.R. n. 1254 del 20/04/2010, è assicurato il coordinamento con la Direzione Comunicazione ed Informazione per gli aspetti di comunicazione istituzionale. Le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate al Dirigente regionale della Direzione Comunicazione ed Informazione, per l'espressione del prescritto parere.

Infine, si rileva che, attualmente, lo Stato non ha ancora assegnato le risorse statali alla Regione del Veneto.

Pertanto, appare opportuno assoggettare l'efficacia del bando alla condizione sospensiva che lo Stato assegni le risorse statali alla Regione.

Sulla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione Comunicazione ed Informazione ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 147661 del 08/04/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, comma 4, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'articolo 27 della L. 448/1998;

VISTO il parere favorevole della Direzione Comunicazione ed Informazione espresso con nota prot. n. 147661 dell'08/04/2013, sulla collaborazione degli U.R.P.

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;
2. di fissare i criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo regionale "Buono-Libri", per l'anno 2013-2014, esposti nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/buono_libri.